



*Ministero dei Trasporti*  
**DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI**  
**Direzione Generale per la Motorizzazione**

Al Dott. Luca Faccio

Via e-mail

Oggetto: Agevolazioni e facilitazioni per la mobilità delle persone diversamente abili

Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si forniscono le seguenti informazioni sull'argomento.

Il Codice della Strada pone particolare attenzione alle problematiche afferenti la sfera dell'handicap motorio, attraverso una serie di norme che facilitano la mobilità dei diversamente abili, garantendo a questi ultimi un rapporto "attivo" con la Strada.

Lo spirito che ha permeato le norme vigenti a favore di questa categoria di persone è stato proprio quello di facilitare al massimo il loro rapporto con la strada, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita e che favorire questa autonomia risulta determinante per l'integrazione di questi cittadini.

In particolare l'art. 188 del CdS e il DPR 503/96 prevedono che gli utenti diversamente abili possano usufruire di importanti agevolazioni, esponendo il contrassegno previsto dall'art. 381 del Regolamento di esecuzione del CdS (fig. V. 4).

Il contrassegno, che ha validità nazionale, permette una rapida individuazione da parte degli organi di polizia stradale dei veicoli al servizio della persona diversamente abile e pone in condizione l'agente accertatore di non rilevare eventuali infrazioni ad obblighi dai quali gli aventi diritto sono esonerati, attraverso l'esposizione dell'autorizzazione. (es. transito nelle corsie preferenziali, sosta in zone di divieto dove è espressa la deroga, sosta

e transito in zone ove vige il divieto ai sensi dell'art. 7 del CdS., sosta gratuita nelle aree a tariffazione, ecc.).

Il fine del contrassegno è, pertanto, quello di agevolare la loro mobilità e, nel contempo garantire loro la possibilità di usufruire delle facilitazioni previste dal CdS e dal DPR 503/96, al riparo da improprie contestazioni o verbalizzazioni di infrazioni.

Tutto ciò risulta oggi in contraddizione con il disposto dell'art. 74, comma 1, del D. Lgs. 196 del 30/06/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che non prevede l'esposizione "di simboli o diciture dai quali può desumersi la speciale natura dell'autorizzazione, per la sola visione del contrassegno", vanificando in tal modo quanto sopra espresso ed esponendo gli aventi diritto ad ulteriori difficoltà.

Tale opinione è condivisa anche da alcune importanti associazioni di categoria che non ritengono lesivo della loro dignità l'esposizione del contrassegno attuale, e che ben conoscono le difficoltà che i loro iscritti devono affrontare a causa di un contrassegno del tutto anonimo. Peraltro tale contrassegno non individua, con la sola esposizione, il titolare ma il veicolo al suo servizio, tutelandone di fatto la privacy.

Inoltre, in base alla normativa vigente, si profila la difficoltà di adottare il contrassegno europeo "Parking Card for disable people", valido nella Comunità Europea ed emanato con raccomandazione del Consiglio del 4 giugno 1998, che permette a tutti i cittadini della Comunità di usufruire in ogni Paese delle facilitazioni ivi previste.

La situazione attuale risulta quindi molto problematica e abbisogna, a parere di questo Dipartimento, di un urgente intervento in sede legislativa

Per tali motivi, si conferma che questo Dipartimento ha proposto, in più occasioni, una modifica al richiamato articolo 74, comma 1, che preveda la soppressione della parte del comma che vieta "l'apposizione di simboli che fanno immediatamente riconoscere la speciale natura dell'autorizzazione", fermi restando i vincoli di tutela dei dati personali.

Purtroppo, allo stato attuale, questa richiesta di modifica non ha avuto alcun esito lasciando invariata la problematica sopra evidenziata.

Cordiali saluti

Lucia Arcà